

Regolamento di previdenza

1 dicembre 2008

In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale e la traduzione in italiano è determinante quello in lingua tedesca.

Indice

Contenuto	Pagina
Abbreviazioni e definizioni	3
A Scopo ed organizzazione della Fondazione	4
1. Scopo	
2. Consiglio di fondazione	
3. Direzione ed amministrazione	
4. Organo di revisione	
5. Copertura dei costi	
6. Anno contabile	5
B Attuazione	
7. Apertura di un conto di libero passaggio	
8. Gestione dei conti	
9. Investimenti del patrimonio della Fondazione	
10. Informazione	6
C Scioglimento di un conto di libero passaggio	
11. Trasferimento dell' avere di libero passaggio	
12. Scioglimento anticipato del conto di libero passaggio	
13. Scioglimento ordinario del conto di libero passaggio	7
14. Ordine dei beneficiari	
15. Versamento ed esigibilità dell' avere di libero passaggio	
D Promozione della proprietà d'abitazione e divorzio	
16. Promozione della proprietà d'abitazione	
17. Divorzio	8
E Altre disposizioni	
18. Cessione, compensazione e sostituzione pegno	
19. Dati personali d'affiliato	
20. Ufficio centrale del 2° pilastro	
21. Luogo di adempimento	9
22. Reclami	
23. Giurisprudenza, foro giuridico	
24. Cambiamenti/lacune nel regolamento	
25. Obbligo al segreto	
26. Entrata in vigore	

Abbreviazioni e definizioni

AI

Assicurazione federale per l'invalidità

AVS

Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti

CCS

Codice Civile Svizzero

CO

Codice delle Obbligazioni Svizzero

LFLP

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

LPP

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

OLP

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

OPP2

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

OPPA

Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Unione domestica registrata

I partner registrati, ai sensi della legge sull'unione domestica registrata (LUD) e nell'ambito di questo regolamento, sono equiparati alle persone coniugate. Essi hanno i medesimi diritti e doveri come le persone coniugate. Lo scioglimento legale di un'unione domestica registrata equivale al divorzio.

Prestazioni di libero passaggio

Tutte le prestazioni d'uscita o altri averi finalizzati alla previdenza professionale, versate alla Fondazione a favore di un affiliato.

Figli

Figli o figli elettivi che si trovano in rapporto di filiazione (Art. 252. CCS) e che hanno diritto ad una rendita per orfani secondo la legge sull'AVS, così come figliastri per i quali l'affiliato provvedeva principalmente al momento dell'insorgere dell'evento assicurato. Età di pensionamento ordinario È da intendere l'età di pensionamento ordinario secondo l'AVS.

Fondazione

È da intendere la Fondazione di libero passaggio Profond

Affiliato

Persone che possiedono un conto di libero passaggio presso la Fondazione.

Per rendere il testo più facilmente comprensibile tutti i riferimenti alle persone sono da intendere per entrambi i sessi.

In riferimento alla cifra 6 e 8 dell'Atto di fondazione di Profond Fondazione di libero passaggio (in seguito denominata Fondazione) è emanato il seguente regolamento.

A Scopo ed organizzazione della Fondazione

1. Scopo

- 1.1 La Fondazione opera nell'ambito della previdenza professionale per il mantenimento obbligatorio, preobbligatorio e sovraobbligatorio della protezione previdenziale. A questo scopo essa riceve, su incarico dell'affiliato, prestazioni di libero passaggio.
- 1.2 L'ambito territoriale della Fondazione si estende su tutta la Svizzera.
- 1.3 Per la copertura dei rischi d'invalidità e decesso la Fondazione può proporre delle coperture assicurative.
- 1.4 Nei confronti della Fondazione il presente regolamento definisce i diritti e gli obblighi degli affiliati e di altri beneficiari definiti nel regolamento.

2. Consiglio di fondazione

- 2.1 Secondo l'Atto di fondazione la direzione della Fondazione spetta al Consiglio di fondazione.
- 2.2 La fondatrice nomina il presidente e gli altri membri del Consiglio di fondazione e mantiene in qualsiasi momento la facoltà di revoca. Il Consiglio di fondazione si compone di almeno due membri.
- 2.3 Nell'Atto di fondazione sono regolate la costituzione, la durata del mandato, la forma per le decisioni, la rappresentanza e le modalità di firma.

3. Direzione ed amministrazione

- 3.1 Gli affari correnti sono gestiti dalla direzione e dall'amministrazione sotto la vigilanza del presidente del Consiglio di fondazione. Al direttore spetta in particolare l'attuazione delle decisioni del Consiglio di fondazione in collaborazione con l'amministrazione. Il direttore presiede l'amministrazione e ne controlla l'attività
- 3.2 Il Consiglio di fondazione conferisce mandato e definisce le persone autorizzate a rappresentare la Fondazione e regola le modalità del diritto di firma.

4. Organo di revisione

- 4.1 La Fondazione definisce un organo di revisione per la verifica annuale della gestione, della contabilità e degli investimenti patrimoniali. Il mandato all'organo di revisione è conferito di volta in volta per la durata di un anno.
- 4.2 Dopo approvazione, la contabilità unitamente al rapporto di revisione devono essere sottoposti all'Autorità di vigilanza per il tramite del Consiglio di fondazione.

5. Copertura dei costi

- 5.1 I costi amministrativi della Fondazione sono coperti mediante:
 - gli interessi percepiti dalla banca
 - un'eventuale partecipazione ai costi da parte degli affiliati
 - i mezzi liberi del patrimonio della Fondazione.
- 5.2 Per l'indennizzo dei propri costi, la Fondazione può prelevare dei contributi. Tali costi sono addebitati al conto di libero passaggio. Il regolamento dei costi è consegnato all'affiliato al momento dell'entrata nella Fondazione. La Fondazione si riserva il diritto di modificare i contributi in qualsiasi momento. Il regolamento dei costi aggiornato può essere richiesto alla Fondazione.

5.3 Costi per eventuali coperture dei rischi d'invalidità e decesso sono dedotti dal conto di libero passaggio o conteggiati attraverso premi supplementari.

6. Anno contabile

6.1 L'anno contabile della Fondazione corrisponde all'anno civile.

6.2 I conti sono chiusi di volta in volta al 31 dicembre. Dopo l'approvazione da parte dell'organo di revisione e del Consiglio di fondazione essi devono essere sottoposti all'autorità di vigilanza designata.

B Attuazione

7. Apertura di un conto di libero passaggio

- 7.1 La Fondazione accetta prestazioni di libero passaggio:
- a favore di persone affiliate che lasciano il loro impiego, prima che maturi il diritto ad una prestazione previdenziale e che non entrano a far parte di un nuovo ente previdenziale
 - a favore di persone affiliate che con l'entrata in un nuovo ente previdenziale e, dopo aver effettuato degli acquisti secondo le massime possibilità regolamentari, possiedono delle eccedenze di prestazioni di libero passaggio
 - finalizzate al mantenimento della copertura previdenziale se l'affiliato beneficiario lo desidera
 - determinati da un rimborso di un prelievo anticipato di mezzi delle previdenza professionale secondo l'art. 30d LPP
 - determinati dal riacquisto dell'indennità versata a seguito di divorzio secondo l'art. 22c LFLP.
- 7.2 Il precedente ente previdenziale o di libero passaggio versa le prestazioni di libero passaggio alla Fondazione con tutte le informazioni necessarie sulla composizione dei capitali previdenziali.

7.3. Qualora la prestazione di libero passaggio è utilizzata per somme d'acquisto presso un ente previdenziale, è ammesso il trasferimento parziale.

8. Gestione dei conti

8.1 Per ogni affiliato è gestito un conto di libero passaggio individuale e utilizzato per il mantenimento della copertura previdenziale. L'affiliato riceve a scadenza annuale un estratto conto sullo stato del suo avere.

8.2 Sul conto di libero passaggio sono:

- a) accreditati:
- i versamenti elencati alla cifra 7
 - gli interessi
- b) addebitati:
- prelevamenti anticipati di fondi della previdenza professionale
 - versamenti per divorzio
 - trasferimenti ad altri enti previdenziali o di libero passaggio
 - prelevamenti nell'ambito delle disposizioni legali
 - partecipazione ai costi secondo il regolamento dei costi
 - spese per una eventuale copertura dei rischi invalidità e decesso, qualora queste prestazioni non siano finanziate tramite un premio supplementare.

8.3 Il Consiglio di fondazione stabilisce il tasso d'interesse con cui remunerare i conti di libero passaggio. Gli interessi sono accreditati alla fine dell'anno civile, rispettivamente pro rata temporis nel corso dell'anno in caso di scioglimento del conto di libero passaggio.

9. Investimenti del patrimonio della Fondazione

9.1 Il patrimonio della Fondazione è investito sotto forma di risparmio presso banche sottoposte alla legge sulle banche. La scelta delle banche avviene tramite il Consiglio di fondazione sulla base dei seguenti criteri: sicurezza, qualità, continuità e costi.

- 9.2 I capitali investiti a nome della Fondazione presso una banca hanno valore quale deposito a risparmio dei singoli affiliati ai sensi della legge sulle banche.
- 9.3 L'investimento del patrimonio della Fondazione nell'ambito del regolamento sugli investimenti ed in osservanza degli art. 71 cpv. 1 LPP e art. 49 - 58 OPP 2 avviene per il tramite del Consiglio di fondazione.

10. Informazione

- 10.1 Per ogni affiliato è elaborata annualmente una panoramica del patrimonio con data 31 dicembre. Essa indica l'ammontare del conto di libero passaggio e le informazioni che seguono:
- stato dell'avere di vecchiaia secondo la LPP
 - l'importo disponibile per la promozione della proprietà d'abitazioni
 - stato della prestazione di libero passaggio all'età di 50 anni
 - stato della prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio
 - stato della prestazione di libero passaggio al momento dell'entrata in vigore della legge sul libero passaggio (LFLP) rispettivamente della prima comunicazione inerente la prestazione di libero passaggio.
- 10.2 Su richiesta la Fondazione può dare all'assicurato altre informazioni nell'ambito delle disposizioni sulla vigilanza.
- 10.3 Ogni affiliato può richiedere alla Fondazione che gli siano forniti tutti i dati relativi alla sua persona e che gli stessi siano certificati.

C Scioglimento di un conto di libero passaggio

11. Trasferimento dell'avere di libero passaggio

- 11.1 L'affiliato può trasferire in qualsiasi momento e nell'ambito delle disposizioni di legge il suo avere di libero passaggio ad

un ente previdenziale o ad altra fondazione di libero passaggio.

- 11.2 Se l'affiliato entra a far parte di un nuovo ente previdenziale, deve comunicarlo tempestivamente alla Fondazione. La Fondazione trasferisce in questo caso l'avere di libero passaggio secondo le sue disposizioni al nuovo ente previdenziale. qualora una parte delle prestazioni di libero passaggio dovesse eccedere, dopo aver utilizzato tutte le possibilità regolamentari di acquisto presso il nuovo ente previdenziale, egli può mantenere tale eccedenza presso la Fondazione.

12. Scioglimento anticipato del conto di libero passaggio

- 12.1 Lo scioglimento anticipato su richiesta dell'affiliato è possibile solo quando:
- l'affiliato utilizza interamente o parzialmente l'avere di libero passaggio nell'ambito delle possibilità di legge per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione per uso proprio, la partecipazione a proprietà d'abitazioni per uso proprio o la restituzione di prestiti ipotecari per questo tipo di proprietà abitativa. Questa prestazione può essere richiesta unicamente ogni 5 anni
 - se egli percepisce una rendita intera di invalidità da parte dell'Assicurazione federale per l'invalidità
 - se egli lascia definitivamente la Svizzera. Restano riservati gli accordi sul libero passaggio con la CE e i diversi accordi bilaterali come quelli stipulati con i paesi dell'EFTA (AELS)
 - se egli inizia un'attività indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria
 - se l'importo dell'avere di libero passaggio dell'affiliato è inferiore al suo contributo annuo presso l'ultimo ente previdenziale.

- 12.2 Per affiliati coniugati o partner registrati il pagamento in contanti è permesso soltanto con il consenso scritto del coniuge e se la firma sia ufficialmente autenticata o confermata con una prova equivalente inconfutabile. Eventuali costi o/e tasse

di terzi in relazione al versamento sotto forma di capitale sono completamente a carico della persona richiedente.

12.3 Al momento del versamento l'avere di libero passaggio è fiscalmente imponibile secondo il diritto federale e cantonale. La Fondazione applica le disposizioni della legge federale sull'imposta preventiva annunciando all'autorità fiscale il versamento imponibile. In caso di partenza definitiva dalla Svizzera sono prelevate le imposte alla fonte.

13. Scioglimento ordinario del conto di libero passaggio

13.1 Il diritto allo scioglimento del conto di libero passaggio è dato al raggiungimento dell'età del pensionamento ordinario.

13.2 L'affiliato può disporre dell'avere di libero passaggio al più presto 5 anni prima ed al più tardi 5 anni dopo il raggiungimento dell'età di rendita AVS.

14. Ordine dei beneficiari

14.1 In caso di vita l'avere di libero passaggio è versato all'affiliato.

14.2 In caso di decesso dell'affiliato sono considerati beneficiari nel seguente ordine (art. 15 cpv. 1 lit. b e cpv. 2 OLP):

- a) i superstiti ai sensi degli art. 19, 19a e 20 LPP
- b) le persone fisiche al cui sostentamento la persona affiliata ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha con essa convissuto ininterrottamente durante i cinque anni precedenti il decesso o se è tenuta a provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni
- c) i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle
- d) gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico.

14.3 L'affiliato può specificare più in dettaglio i diritti dei beneficiari all'interno di una categoria e estendere la cerchia delle persone

secondo la cifra 14.2. lettera a) con quelle della lettera b). L'ordine dei beneficiari deve essere depositato dall'affiliato per iscritto alla Fondazione.

14.4 Gli aventi diritto devono comprovare alla Fondazione il motivo dello scioglimento. Qualora sono beneficiarie più persone e le relative quote non sono definite esplicitamente, la Fondazione suddivide gli averi fra i beneficiari in parti uguali.

15. Versamento ed esigibilità dell'avere di libero passaggio

15.1 All'occorrenza di un motivo di versamento rispettivamente di scioglimento come da cifra 12 e 13 del presente regolamento ed al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta completa, giunge a scadenza l'intero avere di libero passaggio.

15.2 L'affiliato rispettivamente i beneficiari devono presentare alla Fondazione tutte le informazioni ed i documenti richiesti, necessari per comprovare l'esigibilità dell'avere di libero passaggio. La Fondazione si riserva il diritto di richiedere altre informazioni.

D Promozione della proprietà d'abitazioni e divorzio

16. Promozione della proprietà d'abitazioni

16.1 Nell'ambito delle disposizioni di legge, per la promozione della proprietà d'abitazioni l'affiliato può prelevare anticipatamente i suoi averi di libero passaggio per uso proprio o metterli in pegno

16.2 Un prelevamento anticipato o la messa in pegno sono possibili fino a tre anni prima che l'affiliato abbia diritto alle prestazioni di vecchiaia. Per le persone sposate rispettivamente i partner di unioni domestiche registrate, deve essere allegato il consenso scritto del coniuge la cui firma deve essere ufficialmente autenticata o confermata

con una prova equivalente inconfutabile. Qualora l'accordo non dovesse essere procurato e fosse rifiutato senza un motivo valido, l'affiliato ha la facoltà di rivolgersi al tribunale.

16.3 Il prelievo anticipato dell'avere è possibile unicamente ogni cinque anni. L'importo minimo del prelievo anticipato è di CHF 20 000.–.

16.4 Di regola l'importo del prelievo anticipato o della costituzione in pegno corrisponde all'avere di vecchiaia. Qualora però l'affiliato avesse già compiuto il 50esimo anno di età, l'importo è limitato all'avere disponibile all'età di 50 anni o alla metà dell'avere di libero passaggio se questo importo dovesse risultare maggiore. Se nell'avere di libero passaggio sono inclusi degli acquisti nella precedente istituzione di previdenza e tali acquisti sono stati effettuati meno di tre anni prima della fine dell'attività lavorativa, allora questo importo non può essere prelevato anticipatamente.

16.5 Per il resto valgono le relative disposizioni della promozione della proprietà d'abitazione con mezzi della previdenza professionale.

17 Divorzio

17.1 Per garantire la previdenza, in caso di divorzio il tribunale può stabilire che una parte degli averi di libero passaggio che l'affiliato ha accumulato durante il matrimonio deve essere trasferita all'istituzione previdenziale del coniuge rispettivamente del partner registrato e conteggiato con le pretese legali relative al divorzio. Sono ammessi pagamenti parziali.

17.2 L'affiliato può in qualsiasi momento procedere a somme d'acquisti nell'ambito delle prestazioni trasferite, anche qualora egli abbia effettuato un prelevamento anticipato per la proprietà abitativa con i mezzi della previdenza professionale.

17.3 Qualora egli non dovesse effettuare un riacquisto, il trasferimento comporta una riduzione delle prestazioni di previdenza.

La Fondazione informa l'affiliato al momento del trasferimento in merito alle prestazioni ridotte.

E Altre disposizioni

18. Cessione, compensazione e costituzione in pegno

Prima della sua scadenza l'avere di libero passaggio individuale non può essere ceduto, né compensato, né costituito in pegno per altri crediti. Sono riservate le eccezioni relative alle disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazione con i mezzi della previdenza professionale.

19. Dati personali dell'affiliato

19.1 L'affiliato è tenuto a comunicare tempestivamente, per iscritto ed in modo veritiero ogni cambiamento d'indirizzo e dei dati personali, in particolare lo stato civile (matrimonio, divorzio, ecc.).

19.2 Comunicazioni e documenti trasmessi dalla Fondazione all'affiliato hanno validità giuridica se inviate all'ultimo indirizzo conosciuto dalla Fondazione. Quale data di invio vale la data che figura dalle copie e dalle liste di spedizione in possesso della Fondazione.

20. Ufficio centrale del 2° pilastro

20.1 Qualora, al momento della scadenza, la Fondazione non dovesse disporre di istruzioni specifiche da parte del beneficiario risp. dai beneficiari per il versamento o qualora i beneficiari non siano espressamente conosciuti, l'avere di libero passaggio è notificato all'Ufficio centrale del 2. pilastro. Esso rimane tuttavia presso la Fondazione fino a nuovo avviso.

20.2 Allo scadere di dieci anni dal pensionamento ordinario (art. 13 LPP) gli averi di libero passaggio sono versati al Fondo di garanzia LPP.

21. Luogo di adempimento

- 21.1 Luogo di adempimento per gli aventi diritto è il loro domicilio; per aventi diritto con domicilio all'estero vale la sede della Fondazione. Eventuali spese, tasse ecc. per il versamento ad aventi diritto con domicilio all'estero sono a carico degli stessi.
- 21.2 La Fondazione non risponde all'affiliato per le conseguenze che risultano qualora l'affiliato non si attiene agli obblighi legali e regolamentari.

22. Reclami

- 22.1 Reclami dell'affiliato, rispettivamente di eventuali beneficiari, dovuti all'esecuzione o alla non esecuzione di incarichi di qualsiasi genere o contestazioni relativi ad estratti conto così come relative ad altre comunicazioni della Fondazione sono da esercitare immediatamente dopo ricezione dei documenti, al più tardi però entro i termini definiti dalla Fondazione. In caso contrario l'esecuzione risp. la non esecuzione ed i relativi estratti e comunicazioni risultano approvati.
- 22.2 In assenza di una notifica, il reclamo deve essere presentato non appena l'affiliato risp. eventuali aventi diritto avessero dovuto accedervi nel corso del normale esercizio.

23. Giurisprudenza, foro giuridico

- 23.1 In caso di controversie sull'applicazione del presente regolamento fra l'affiliato o eventuali aventi diritto e la Fondazione sono competenti i tribunali definiti dalla LPP. Foro giuridico è la sede svizzera o il domicilio del convenuto. Per affiliati con domicilio all'estero vale la sede della Fondazione quale foro giuridico.
- 23.2 In caso di controversie sui diritti a prestazioni la Fondazione è autorizzata a deporre l'aver secondo gli art. 96 e 472 e seguenti del Codice civile Svizzero.

24. Cambiamenti/lacune nel regolamento

- 24.1 Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nell'ambito dell'Atto di fondazione, delle disposizioni legali e di vigilanza. I diritti acquisiti dagli affiliati non possono essere ridotti. Le aspettative non valgono quale diritto acquisito.
- 24.2 Ogni modifica del regolamento deve essere comunicata all'autorità di vigilanza.
- 24.3 Nel caso in cui il presente regolamento non presenti una regola specifica, il Consiglio di fondazione ha la facoltà di emanarne nell'interesse degli scopi della fondazione.

25. Obbligo al segreto

Tutte le persone coinvolte nell'applicazione della previdenza professionale sono tenute all'obbligo del segreto professionale rispetto a dati personali e finanziari delle persone affiliate.

26. Entrata in vigore

- 26.1 Il presente regolamento entra in vigore il 1 dicembre 2008.
- 26.2 Il presente regolamento è tradotto in altre lingue. In qualsiasi caso è vincolante la versione in lingua tedesca.

Il Consiglio di fondazione
Wilen, il 28 novembre 2008

Profond Fondazione di libero passaggio
Leutschenstrasse 9
Postfach 323
8807 Freienbach

T 058 589 89 33
F 058 589 89 02
flp@profond.ch
www.profond.ch